

	 UNIONE EUROPEA FONDI STRUTTURALI EUROPEI  pon 2014-2020  MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR) ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA CESARE MUSATTI 30031 Dolo (VE) – Via C. Frasio, 27 tel 041411154 verh03000v@istruzione.it - verh03000v@pec.istruzione.it - www.istitutomusatti.edu.it C.F. 90019790279 C.M. VERH03000V
---	---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

Approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta del 20 ottobre 2020

PREMESSA

Nella scuola autonoma si rende a volte necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.Lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività e/o insegnamenti al fine di:

- ✚ garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- ✚ realizzare particolari progetti didattici,
- ✚ realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
- ✚ garantire l'efficienza dell'attività amministrativa.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- ✚ coerenti col PTOF;
- ✚ coerenti con le finalità dichiarate nelle premesse;
- ✚ coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

- ✚ Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- ✚ Garantire la qualità della prestazione;
- ✚ Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- ✚ Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- ✚ Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

Art. 1 - Requisiti professionali

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”*.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari 5/2006, 2/2008 e 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di *“esperti di provata competenza”* secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: *“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”*.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✚ competenze richieste dal progetto;
- ✚ esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- ✚ esperienze metodologiche e didattiche;
- ✚ titoli di studio e di formazione;
- ✚ attività di libera professione svolta nel settore.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 2 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto e, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

1. l'oggetto della prestazione;
2. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
3. il corrispettivo previsto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Art. 3 - Criteri di scelta e procedure per i contratti

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola è a titolo gratuito per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- ✚ assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- ✚ garantire la qualità della prestazione;
- ✚ valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- ✚ scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- ✚ valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 4 - Individuazione degli esperti

La selezione dell'esperto avviene ordinariamente seguendo le seguenti priorità di scelta:

- 1) attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- 1) richiesta ad associazioni specifiche riconosciute e/o agenzie di settore che garantiscano specifica professionalità, efficienza ed economicità del servizio;
- 2) selezione con avvisi pubblici finalizzata alla ricerca di personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali ovvero, in subordine, di professionalità esterne alla pubblica amministrazione.

Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano stringenti presupposti quali il rapporto fiduciario consolidato (*intuitu personae*), o le peculiari competenze che rendono di fatto impraticabile l'utilizzo di altro personale, ovvero a fronte dell'impossibilità di risolvere diversamente improrogabili urgenze in termini di efficacia.

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (ordinariamente mediante curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze pregresse come riportato nella successiva tabella A. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 componenti oltre il Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art.2. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

Per altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'Avviso pubblico, il Dirigente scolastico può ricorrere alla chiamata diretta.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Art 5 - Valutazione Titoli ed Esperienze

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabella "A": valutazione dei titoli ed esperienze da utilizzare nella stesura degli avvisi per specifiche professionalità ed insegnamenti.

TITOLI VALUTABILI PER SELEZIONE DOCENTE ESPERTO

SETTORE	Titoli	Punti per ogni titolo	MAX titoli valutabili
A) <u>Titoli di studio</u> Afferenti la funzione specifica Punteggio max 36	1) Laurea Vecchio ordinamento	5	n.2
	2) Laurea Magistrale	5	n.2
	3) Diploma di Laurea triennale	3	n.2
	4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado	1	n.2
	5) Corso di specializzazione post-laurea	1	n.2

	6) Corso di perfezionamento e/o formazione/aggiornamento biennale	1	n.2
	7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)	1	n.2
	8) Dottorato di ricerca	1	n.1
B) <u>Esperienza Lavorativa Afferente</u> la tipologia del modulo Punteggio max 50	1) Attività di docenza nell'ambito di progetti PON analoghi minimo di 30h a modulo	5	n.3
	2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in ambito scolastico minimo di 20 ore cadauno	5	n.3
	3) Esperienza lavorativa relativa alla funzione <u>specifica professionale</u> svolta in altri settori al di fuori di quello scolastico per contratti di lavoro minimo di 30 ore	1	n.5
C) <u>Pubblicazioni</u> Afferenti la tematica specifica del modulo Punteggio max 8	1) Libri pubblicati in qualità di autore/coautore con indicazione del codice ISBN – casa editrice ed edizione	2	n. 2
	2) Articoli pubblicati su riviste specializzate con indicazione del codice DOI (codice a barre per l'identificazione della proprietà intellettuale)	2	n. 2
D) <u>Certificazioni informatiche</u> Punteggio max 29	1) Patente ECDL: Livello core	1	n.1
	Livello Advanced	2	n.1
	Livello Specialiced	3	n.1
	2) MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o MCBDA	1	n.1
	3) EUCIP	2	n.1
	4) EIPASS	1	n.1
	5) MOUS	1	n.1
	6) IC3	1	n.1
	7) CISCO	1	n.1
	8) PEKIT	1	n.1
	9) CORSO TABLES: Livello base (almeno 100 ore)	1	n.1
	Livello medio	1,5	n.1

	Livello avanzato	2	n.1
	10) CORSO LIM: Livello base (almeno 100 ore)	1	n.1
	Livello medio	1,5	n.1
	Livello avanzato	2	n.1
E) <u>Certificazioni linguistiche</u> Punteggio max 11	Lingua Straniera B1	1	n.1
	B2	2	n.1
	C1	3	n.1
	C2	4	n.1
F) Abilitazione all’Insegnamento Punteggio max 8	1) nella disciplina specifica oggetto del Bando	3	n. 1
	2) in altre discipline (classi di concorso)	2	n. 2
G) Corsi Formazione per la Didattica (anche sperimentali, esclusi corsi di lingua straniera ed informatica) non inferiore a 30 ore Punteggio max 20	1) Corsi formazione riconosciuti dal MIUR da ore 30 ad ore 50	2	n. 2
	2) Corsi formazione riconosciuti dal MIUR da ore 51 ed oltre	3	n. 2

*Per i titoli di studio vale esclusivamente il punteggio maggiore

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che ha presentato un’eventuale offerta economica più bassa

Ad ulteriore parità l’incarico sarà assegnato con specifico sorteggio a cui potranno assistere gli interessati.

La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Individuazione dei docenti di moduli di lingua straniera – Requisito di accesso.

Nel caso di moduli di lingua straniera dovrà essere data priorità ai docenti “madrelingua”. Come da nota MIUR prot n. 38115 del 18-12-2017 per docenti di “madrelingua” si intendono cittadini italiani o stranieri che siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 0punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. In particolare:

- per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2;
- per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. La certificazione non è necessaria nel caso di laurea specifica in lingue e letterature straniere.

TITOLI VALUTABILI PER SELEZIONE MADRELINGUA STRANIERA

SETTORE	Titoli	Punti per ogni titolo	MAX titoli valutabili
A) Punteggio assegnato ai possessori del titolo di accesso Afferre la funzione specifica Punteggio max 10	1) Laurea Quinquennale: ☐ Voto $\leq$ a 100	4	Titolo accesso
	☐ Voto da 101 a 105	6	
	☐ Voto da 106 a 110	8	
	☐ Voto 110 e lode	10	
B) <u>Ulteriori Titoli</u> Punteggio max 22	-Ulteriore Laurea quinquennale	5	n.1
	-Ulteriore Diploma di Laurea Triennale	3	n.1
	-Corso di perfezionamento e/o formazione/aggiornamento biennale	3	n.1
	-Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)	3	n.2
	-Dottorato di ricerca	5	n.1
C) <u>Esperienza Lavorativa</u> Afferre la tipologia del modulo Punteggio max 50	1) Attività di docenza nell’ambito di progetti analoghi (FSE) minimo di 30h a modulo	10	n.3
	2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in ambito scolastico diversi dai progetti PON/FSE, svolti presso la Scuola Primaria/Infanzia minimo di 20 ore cadauno	5	n.3
	3) Attività di docenza in progetti analoghi diversi dai progetti PON, svolti presso Scuole di Istruzione Sec. di I o II grado) minimo di 20h	1	n.5
D) <u>Certificazioni informatiche</u>	1.Patente ECDL:	1	n.1

Punteggio max 29	Livello core		
	Livello Advanced	2	n.1
	Livello Specialiced	3	n.1
	2.MICROSOFT livello: MCBDA, MCAD o MSCD	1	n.1
	3. EUCIP	3	n.1
	4. EIPASS	2	n.1
	5. MOUS	2	n.1
	6. IC3	2	n.1
	7. CISCO	2	n.1
	8. PEKIT	2	n.1
	9. CORSO TABLES: Livello base (almeno 100 ore) Livello medio Livello avanzato	1	n.1
		1,5	n.1
		2	n.1
	10. CORSO LIM: Livello base (almeno 100 ore) Livello medio Livello avanzato	1	n.1
		1,5	n.1
		2	n.1
E) <u>altre</u> Certificazioni linguistiche Punteggio max 11	Lingua Straniera B1	1	n.1
	B2	2	n.1
	C1	3	n.1
	C2	5	n.1
F) Abilitazione all’Insegnamento Punteggio max 8	1) nella disciplina specifica oggetto del Bando	4	n. 1
	2) in altre discipline (classi di concorso)	2	n. 2
G) Corsi Formazione per la Didattica	1) Corso formazione riconosciuti dal MIUR da ore 30 ad ore 50	4	n. 2

(anche sperimentali, esclusi corsi di lingua straniera ed informatica) non inferiore a 30 ore Punteggio max 20	2) Corso formazione riconosciuti dal MIUR da ore 51 ed oltre	6	n. 2
---	--	---	------

TITOLI VALUTABILI PER SELEZIONE PERSONALE ATA

TITOLI VALUTABILI	PUNTI	Punteggio a cura del candidato	Spazio riservato al Gruppo di Lavoro
Titoli culturali			
Diploma di laurea	Punti 5		
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado	Punti 4		
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche	Punti 2 per ogni certificazione (max 4)		
Titoli specifici all'area amministrativa	Punti 2 per ogni certificazione (max 4)		
Corsi di formazione/aggiornamento su argomenti attinenti all'incarico da svolgere	Punti 2 per ogni certificazione (max 4)		
Titoli professionali			
Incarichi di collaborazione con il DSGA -	PUNTI 1 per ogni mese (Max 60 mesi)		
Seconda posizione economica	Punti 3		
Beneficiario Art. 7 (in mancanza della II posizione economica)	Punti 2		

A parità di punteggio avrà la precedenza, nel seguente ordine, il candidato che:

- ☐ abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva nell'Istituto;
- ☐ nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.

Nel caso la selezione si concludesse con una sola offerta, ritenuta valida dalla commissione giudicatrice, Il Dirigente potrà stipulare il contratto con l'esperto.

Art. 6 - Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art.7 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- ✚ l'oggetto della prestazione;
- ✚ i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- ✚ il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- ✚ le modalità di pagamento del corrispettivo;
- ✚ le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- ✚ svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- ✚ assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- ✚ documentare l'attività svolta;
- ✚ autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento UE 2016/679-GDPR;
- ✚ assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali, sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 dei CC.CC.N.L 29/11/2007 e 19/04/2018;

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della Legge 192/2012;

Art.8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs n.165/2001.

Art. 9 - Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- ✚ tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- ✚ disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

Compensi orari lordo dipendente spettante al personale docente e ATA per prestazioni aggiuntive:

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento (Tabella 5 CCNL 29/11/2007)	€. 35,00
Attività di non insegnamento docente (Tabella 5 CCNL 29/11/2007)	€. 17,50
Per il personale ATA da rapportare alla qualifica di appartenenza (Tabella 6 CCNL 22911/2007)	

Compensi a Direttori e docenti dei corsi di aggiornamento (Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995)

Tipologia	Importo orario al netto dell'IRAP
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro delle esercitazioni previste dal progetto formativo	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art.10 - Valutazione della prestazione

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 11 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ✚ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ✚ che non possono essere compiute dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ✚ di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- ✚ di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 12 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'Att.53 del D.Lgs n.165/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'Art.53, comma da 13 a 16 del citato D.Lgs n. 165/2001.

Art. 13 - Manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

Art.14 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico. Deve inoltre essere modificato alla luce di nuove disposizioni normative in materia.

Art.15 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione dell'Albo on-line.

NOTA BENE

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall'importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali.

È dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp).

Come detto, esistono però alcune fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG.

Tra queste, gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio. Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c., senza vincolo di subordinazione e svolti con lavoro prevalentemente proprio.
